II 2
1043

R. Bo. 23974

NUOVO INTERNO

REGOLAMENTO

PER LA

COMUNITÀ DEGL' ISRAELITI

IN TRIESTE,

GRAZIOSAMENTE CONFERMATO

DA QUESTO

ECCELSO IMPERIALE REGIO GOVERNO

DEL LITORALE ILLIRICO

IN DATA XV. SETTEMBRE MDCCCXXI. NUM. 16449.

E POSTO IN ATTIVITA', IL DI XXX. SETTEMBRE MDCCCXXI.

TRIESTE DALL'ARRENDATORE GASPARO WEIS 1821.

REGOLAMENTO
INTERNO
PER LA
COMUNITA' DEGL' ISRAELITI
IN TRIESTE

CAP. I.

Formazione della nuova Generale Consulta.

La nuova Generale Consulta sarà formata da quarant'otto Individui, cioè di sedici attuali maggiori Contribuenti senza essere soggetti ad alcuna ballottazione, e d'altri sedici da eleggersi dall'attual Generale Consulta a maggiorità di voti fra i trentasei successivi maggiori contribuenti, venendone con ciò esclusi venti, i quali insieme agl' individui tutti componenti l'attuale terza classe dei contribuenti saranno ballottati, ed i sedici che fra essi avranno la maggiorità de' voti rimarranno membri della nuova Generale Consulta.

Se-

» Secondo l' ordine in cui fu qui sopra regolata l' elezione de' sunno-
» minati quarant' otto individui, i primi sedici si chiameranno individui di
» prima costituita classe, i secondi, individui di seconda costituita classe,
» e gli ultimi individui di terza costituita classe.

CAP. II.

Formazione della nuova Ristretta Consulta.

La nuova Ristretta Consulta sarà composta di diciotto individui, cioè di tre attuali maggiori Contribuenti senza essere soggetti ad alcuna ballottazione; altri cinque se n' eleggeranno dalla Generale Consulta a maggiorità di voti, ballottando i restanti tredici della prima costituita classe; altri sei se n'eleggeranno a maggiorità di voti, ballottando tutti i sedici della seconda costituita classe, e quattro finalmente se n'elegeranno a maggiorità di voti dai sedici della terza costituita classe.

CAP. III.

Della durata delle due Consulte, e delle surrogazioni.

Gl' Individui componenti le due Consulte resteranno invariabilmente nel loro Uffizio durante il presente Regolamento. Nel caso però di morte di uno dei componenti la Ristretta Consulta, se n' eleggerà altro in suo luogo ballottando il figlio dell' estinto, purchè sia maggiorenne, insieme

me ad altri tre Individui, che saranno a sorte estratti frà quelli della stessa costituita Classe dell' Individuo estinto, e quello che avrà frà essi la maggiorità di voti si considererà per eletto membro di Ristretta Consulta. Si dovrà procedere collo stesso metodo in caso di fallimento senza mettere a ballottazione il figlio del fallito, che non può rappresentare.

CAP. IV.

Elezione dei Tassatori.

La rinovata Generale Consulta elegge ciaschedun biennio sette Tassatori fra i membri tutti, che la compongono. A quest' oggetto prima dell' elezione dovrà il Cancelliere disporre tre urne ponendo in quella che sarà segnata N. 1. i nomi in iscritto de' sedici individui della prima costituita classe; nell' altra segnata N. 2. i sedici nomi della seconda costituita classe, e finalmente in quella segnata N. 3. i sedici nomi della terza costituita classe; indi si estrarranno a sorte cinque nomi da ciascheduna di esse tre urne; poscia verranno tutti questi quindici nomi ballottati ad uno ad uno, e due della prima costituita classe, tre della seconda e due della terza, che avranno ottenuto il maggior numero di voti nella rispettiva loro classe rimaranno Tassatori.

Seguita nel prescritto modo l' elezione dei sette Tassatori, dovranno questi unirsi insieme al più tardi tre giorni dopo per ricevere dal Cancelliere una nota distinta di tutti i nomi rappresentanti le diverse famiglie, le diverse Dite, ed i diversi singoli, che compongono l' intiera Comunità,

quali nomi tutti saranno ballottati dai sette Tassatori, e quelli che otterranno la pluralità dei voti saranno considerati tassabili, restando per conseguenza esclusi quelli che non l'avranno ottenuta.

Riconosciuti pertanto i nomi tassabili dovrà farne il Cancelliere sette note ossiano liste per consegnarne una a ciascheduno dei setti Tassatori, i quali colla norma della più retta coscienza dovranno segretamente, e separatamente nello spazio di quindici giorni tassare ad uno ad uno, i nomi tutti compresi in essa nota di un tanto per cento, di modo, che le fatte tassazioni formino complessivamente il cento, qual rappresentativo l'intiero bisogno della Comunità.

Finita questa operazione dovrà ciascheduno di essi Tassatori firmare la ricevuta nota corredata delle fatte Tassazioni per consegnarla al sig. Rabbino Maggiore in sigillato foglio, il quale unitamente al due attuali confidenti sarà ad aprire i sette ricevuti fogli per leggere le sette note in essi contenute, indi faranno unitamente al Cancelliere una Tabella ove si scriveranno i nomi tutti, che furono tassati, per porre presso ciascheduno di essi le rispettive tassazioni, ed escludendo le due maggiori, e le due minori, sommeranno le tre medie, il cui risultato diviso poi in terza parte, sarà la precisa Tassa, che da ciaschedun individuo dovrà essere corrisposta.

Di questa risultata Tassazione ne sarà fatta nota distinta dal sig. Rabbino Maggiore per accompagnarla con apposita sua lettera ai Capi, onde farne opportuno uso.

Lo stesso modo si osserverà per le successive Tasse, che si faranno sempre per un biennio.

CAP.

CAP. V.

Attributi della Generale Consulta.

a) La Generale Consulta elegge tre Capi, due consultori, un cassiere, due Deputati per ciascheduna scuola d'Orazione, e due Deputati agli studj religiosi.

b) Conferma detta Generale Consulta, o rifiuta quelle deliberazioni, che in virtù del Regolamento le saranno sottoposte.

c) Nelle sedute di essa Generale Consulta si delibererà e si risolverà sulle materie accennate negl' inviti dei Capi tostochè vi sarà comparso il numero di venticinque individui. Scorsa poi un' ora di tempo dopo quella indicata nell' invito prenderà la Generale Consulta tutte le deliberazioni che crederà opportune sulle sopra accennate materie, e queste deliberazioni avranno piena forza e vigore qualunque fosse il numero dei comparsi individui.

CAP. VI.

Attributi della Ristretta Consulta.

a) La Ristretta Consulta a pluralità di voti ha il diritto di approvare l'importo eventuale delle spese annuali della Comunità rilevabile dal prospetto che ne sarà fatto dai capi in cui saranno indicati i varj oggetti dai qua-

quali derivano esse spese.

b) Approva o rifiuta a pluralità di voti le proposizioni che le verranno fatte da Capi, le quali per altro dovranno prima essere discusse colla piena libertà a ciascheduno de' componenti la Ristretta Consulta di fare quelle osservazioni, o rimarche, che stimasse opportune in opposizione a ciascheduna delle fatte proposizioni, le quali messe poi a ballottazione, non ottenendo la pluralità di voti, potrà allora ciascheduno dei rappresentanti la Ristretta Consulta non meno che i Capi stessi, sostituire altre proposizioni a quelle già fatte per essere queste pure ballottate.

c) Dipendono dalla Ristretta Consulta gli affari d' incanti o di concorrenze allorchè portano con se prescrizioni religiose, quindi la vendita delle carni, e delle azzime portando con se doveri di religione, ed aggravj straordinarj, sarà essa vendita deliberata dalla Ristretta Consulta a quello che offrirà il maggior vantaggio alla Comunità, sempre che l'Offerente abbia i necessarj requisiti approvati dal sig. Rabbino Maggiore. Dipende pure dalla Ristretta Consulta la scelta degl' impiegati ed ogni deliberazione sopra gli oggetti dinotati nel presente Articolo dovrà portarsi alla Generale Consulta, per essere approvata, o rifiutata.

d) Dipende pure dalla Ristretta Consulta l' elezione dei nuovi Rabbini, la quale elezione dovrà essere confermata dalla Generale Consulta, ma prima di essere ballottati dovranno produrre gl' attestati dell' esame ben sostenuto nelle scienze di filosofia, e nella Dottrina

Ebrai-

Ebraica, e per que' Rabbini che rimarranno eletti se ne dovrà chiedere la prescritta approvazione da questo Eccelso Governo a norma della Sovrana risoluzione 29. Gennajo 1820, accompagnando in pari tempo ad esso sullodato Governo i corrispondenti attestati.

e) La stessa Ristretta Consulta elegge il Direttore dell' i. r. Capo scuola Israelitica, sottoponendo essa elezione per la conferma all'Eccelso Governo per l'organo del sig. Ispettore Generale delle scuole.

f) Essa Ristretta Consulta delibera, e risolve sopra le materie indicate nell' invito dei Capi ogni qualvolta saranno concorsi undici dei suoi individui, osservando però tutte, e singole le formalità, e le regole già prescritte, ed espresse quì sopra per le sedute, e per le deliberazioni della Consulta Generale, tanto pel tempo da lasciare scorrere prima delle deliberazioni, quanto pel numero degl' individui, che danno forza, e vigore ad esse deliberazioni.

CAP. VII.

Degli Anziani Supplenti, e della loro elezione, e dei loro attributi.

a) I due attuali anziani supplenti vengono dichiarati senza alcuna ballottazione membri sì della Generale, che della Ristretta Consulta. Essi vengono invitati, e possono intervenire ad ognuna delle Sessioni, che si terranno, ed avranno un egual diritto a quello, che han-

no gli altri individui componenti esse Consulte, escluso peraltro il coprir cariche delle quali vogliono essi anziani supplenti essere dispensati per la loro senile età.

b) Pel caso di nuova elezione in luogo di qualcheduno di essi si ballotteranno i quattro più vecchj fra i trenta individui della Generale Consulta, che non sono della Ristretta, e quello fra essi quattro che avrà ottenuto la maggiorità di voti, resterà eletto in anziano supplente.

CAP. VIII.

Elezione dei Capi.

a) I Capi vengono eletti fra i dieciotto individui componenti la Ristretta Consulta nel seguente modo. Saranno dal Cancelliere disposte tre urne; in quella che verrà segnata N. 1. si metteranno i nomi dei tre primi attuali contribuenti unitamente ad altri tre nomi, che si estraranno a sorte fra i restanti cinque contribuenti della prima costituita classe. Nell' urna N. 2. si metteranno tutti i sei nomi della seconda costituita classe, e finalmente nell' urna N. 3. saranno messi i nomi dei restanti due della prima costituita classe, e tutti quattro della terza, indi si estraranno a sorte sei nomi, cioè due da ciascheduna di esse tre urne, i quali si ballotteranno, ed i tre che riscuoteranno il maggior numero di voti in ciascheduna delle rispettive classi, saranno Capi pel primo anno del Regolamento; osservando

vando bene, che siccome due fratelli non possono coprire la carica di Capo in uno stesso tempo, venendo estratto a sorte uno di essi, si toglierà dall'urna il nome dell'altro, indi nelle sue veci si estrarrà altro nome frà i restanti della sua classe per essere ballottati insieme all' individuo già estratto. Tutto questo si prefigge anche pe' varj soci di una sol Ditta, ancorchè pagassero separatamente il contributo della Tassa; e lo stesso metodo si osserverà nell' elezione dei Capi pegli anni susseguenti, escludendo sempre dalla ballottazione quei nomi che avranno coperta essa carica durante il presente Regolamento.

6) Ritenendo sempre, che gli eletti Capi abbiano ad accettare quest'incarico tanto necessario al bene della Comunità, pure si prevede, che pel caso in cui qualcheduno degli eletti Capi volesse dispensarsi da un tal incarico, abbia tosto a spiegare questa sua intenzione sedente la Generale Consulta, e pagando sull' istante zecchini ventiquattro imperiali a prò della cassa della Comunità, locchè fatto, s'intenderà egli dispensato durante il presente Regolamento di coprire essa carica. Dovrà poi essa Generale Consulta prima di sciogliere la sessione eleggere un'altro Capo non già frà i componenti la Ristretta Consulta, ma bensì frà i restanti individui componenti la Generale Consulta, estraendone a sorte dieci di essi, onde ballottati ad uno ad uno, abbia ad essere tenuto per eletto Capo quello che riscuoterà il maggior numero di voti; ma qualora l' eletto Capo frà i componenti la ristretta consulta non si trovasse personalmente alla sessione, e non potesse giu-

giustificare legalmente la sua assenza, perderà egli ogni diritto alla rinuncia.

c) Si aggiunge finalmente che all'età di sessant'anni può chiunque il chieda, essere dispensato dalla carica di Capo senza pagare alcuna condanna. Questa dispensa dovrà essere chiesta dopo la seguita elezione, e per la sostituzione, prima sempre dello scioglimento della seduta, si procederà collo stesso metodo previsto nel precedente Art. *b*) pegli altri individui che rinunziassero ad essa carica; ferma però sempre la massima stabilita, che l'individuo della Ristretta consulta non comparso alla sessione perde il diritto alla rinunzia, ed i Capi che per tutti gli espressi casi fossero sostituiti dal corpo della Generale Consulta resteranno membri della Ristretta durante il presente Regolamento, aumentando in questo solo caso il numero degl' individui che la rappresentano.

CAP. IX.

Delle incombenze e degli attributi dei Capi.

a) I Capi convocano le sessioni per mezzo del fante della Comunità, con invito firmato dal cancelliere indicante succintamente l'oggetto da trattarsi nelle sessioni, e l'ora in cui saranno tenute.

b) Estendono e firmano i Protocolli delle sessioni.

c) Propongono alla Ristretta Consulta tuttociò che credono pel miglior bene della Comunità.

d)

d) Ricevono da ciaschedun individuo della Comunità quelle proposizioni, che interessar potessero la Comunità stessa, e queste proposizioni accompagnate dal loro parere devono essere portate alla Ristretta Consulta, e messe a ballottazione.

e) Si presentano alle pubbliche Autorità per ogni rispettosa dipendenza e per tutto ciò che riguarda il bene della Comunità. Essi sono qua' rappresentanti della Comunità in tutti gli affari dipendenti dall' Imp. reg. Magistrato politico economico, e per mezzo di questo dall' Eccelso Governo.

f) Hanno essi Capi la legale rappresentanza della Comunità all' Istituto di Beneficenza.

g) Invitano i Consultori per sentire il loro parere sugli oggetti che non credessero deliberare da se soli.

h) Per superiori disposizioni dovranno i Capi osservare quanto contiensi nei seguenti due Articoli per l'esame del *Bne-Zion*, e per umiliare le suppliche degli sposi che volessero passare in matrimonio.

Primo. Uno dei Capi insieme col Direttore dell' i. r. Capo Scuola Israelitica, assisteranno da volta in volta all' esame del *Bne-Zion* Sovranamente ordinato con aulico Decreto di data 23 Decembre 1816. N. 40588. il quale esame verrà fatto agli sposi dall' esaminatore destinato dall' Ecc. Governo qualora essi sposi sieno già sudditi Austriaci, o il divengono col successivo matrimonio.

Secondo. Non essendo sottoposta la Città di Trieste a verun Uffizio Circolare, dovranno i Capi a senso dell'Aulica

Ordinanza del dì 14 Novembre 1816 N. 38829. accompagnare bensì come per lo innanzi immediatamente all'Eccelso Governo le suppliche degli sposi Israeliti per ottenere il permesso del maritaggio prescritto dal Codice civile universale al Paragrafo 124. però dovranno corredarle dall' attestato non solo del Rabbino per l'esame sostenuto nella religione, e di quello dell'esaminatore per l' esame del *Bne-Zion*, ma vi dovranno altresì unire sempre il loro parere sulla condotta, sulla moralità e sui mezzi di sussistenza degli sposi.

i) Presiedono essi Capi a vicenda alle scuole d' orazione, a quelle dell' istruzione religiosa, ed alla Fraternita della Misericordia.

l) Accolgono a pluralità di voti fra loro le istanze in iscritto di qualunque individuo, che oppresso da avverse vicende, non fosse in istato di supplire alla somma di cui fu tassato, e colla pluralità di voti lo assolvono del tutto, o gli minorano l'importo, nella sussistenza sempre delle ragioni asserte da essi soli Capi rilevabile.

m) Convengono e fanno accordi coi forestieri nazionali che fossero per arrivare qui durante il biennio delle Tasse, onde ripettere da essi le somme, che saranno a convenire a titolo di tassa, le quali somme saranno versate nella cassa della Comunità in sollievo dei poveri nazionali.

n) Licenziano i serventi ed i salariati della Comunità, ma per la sostituzione d' altri dipendono dalla Ristretta

Con-

Consulta alla quale i Capi proporanno quelli che crederanno di sostituire, ed essa sceglierà a pluralità di voti, quelli frà essi che crederà migliori.

o) Prendono ogni dovuta cura, onde sieno eseguiti i comandi delle pubbliche Autorità.

p) Invigilano alla disciplina interna della Comunità ed alla dovuta subordinazione.

q) Prestano ogni diligenza, onde l'Archivio della Comunita sia tenuto in buon ordine.

r) Presentano i Capi i loro reclami alle competenti Autorità nel caso d'impuntualità di qualunque debitore verso la Comunità, ma per il debito delle tasse si parlerà più estesamente.

s) Essi Capi prima di terminare la loro carica, fanno un prospetto per l'anno successivo delle varie partite che vanno a carico della Comunità, indicando a un dipresso l'importo delle partite stesse, e sottopongono poi questo prospetto alla Ristretta Consulta per essere da essa approvato.

PROSPETTO

L'onorario del sig. Rabbino Maggiore e quello del Vice Rabbino.

La paga del Cancelliere, quella del Fante e dei serventi la Comunità.

Le

Le spese pel sostenimento dell' Istituto d'istruzione religiosa, quelle per l' i. r. Capo Scuola dei fanciulli già esistente, e per la Scuola da eriggersi a favore delle ragazze.

Il compenso convenuto colla Fraternita della Misericordia in F. cinque cento annui.

Le spese di carità settimanali, annuali ed evventuali.

La somma di fiorini sette cento che potranno spendere i Capi senza previo assenso della Ristretta Consulta, per altro verso regolare resa di conto.

Le spese occorrenti in suffraggio degl' individui nazionali che vengono accolti nell' Istituto di Beneficenza.

Le spese di Cancelleria, e quelle dei giubilati.

Le spese necessarie per le riparazioni delle fabbriche della Comunità.

In questo Prospetto di spese annuali si comprenderà l'importo d' ogni somma di cui si fosse preventivamente obbligata la Comunità con deliberazioni della Ristretta Consulta confermate dalla Generale Consulta.

t) Approvato il Prospetto di spese annuali servirà questo di norma ai Capi successivi per incassare la metà dell' importo all' ingresso della loro carica, e l'altra metà dopo sei mesi spedindo a ciaschedun individuo la relativa quietanza secondo la rispettiva tassa di cui fu gravato.

u) I Capi finalmente presentano un mese dopo terminato il loro uffizio i conti della loro amministrazione alla

Ri-

Ristretta Consulta, i quali conti dovranno prima essere esaminati, ed approvati dal più vecchio dei Consultori.

CAP. X.

Dell' elezione dei Consultori, e delle loro incombenze.

a) Fatta l'elezione dei Capi, saranno a pluralità di voti eletti due Consultori fra gl' individui componenti la Ristretta Consulta, e ciò pel primo anno del Regolamento; ma negli anni susseguenti se n' eleggerà un solo, poichè l'altro dovrà essere sempre il Capo più vecchio fra quelli, che compiscono il loro uffizio.

Per l'elezione di questo solo Consultore nei susseguenti anni del Regolamento si metteranno in un urna i nomi di tutti quelli, che non hanno coperto quest' uffizio, indi si estrarrà a sorte uno d'essi, che sarà il nuovo Consultore.

b) Sarà loro incombenza di manifestare la loro opinione ai Capi sopra ogni argomento qualora venissero a ciò chiamati, e terranno le veci dei Capi in caso d'assenza de' medesimi, o di qualche indisposizione.

c) Il più vecchio d'essi Consultori sarà ad esaminare i conti dell'Amministrazione annuale dei Capi per munirli della sua approvazione.

CAP. XI.

Dell' elezione del Cassiere, e delle sue incombenze.

a) Fatta l'elezione dei Capi, e dei Consultori, si eleggerà ogni anno a pluralità di voti un Cassiere fra i primi e secondi contribuenti della Ristretta Consulta, escludendo però da tal ballottazione quelli, che coprono la carica di Capo, o di Consultore.

b) Dovrà passare nelle sue mani tanto l'importo delle tasse quanto ogni altro provento della Comunità, secondo l'ordine, che sarà a ricevere dai Capi, e sotto la stessa dipendenza sarà a fare ogni esborso.

c) Quest' uffizio di Cassiere durerà per un anno al termine del quale dovrà egli presentare ai Capi stessi, i conti della sua Amministrazione, e renderli pareggiati.

CAP. XII.

Dell'elezione di tre Deputati per le Scuole d'Orazione. Dell'Amministrazione economica di esse. Delle incumbenze, e degli Attributi di essi Deputati.

a) La Generale Consulta elegge d'anno in anno due Deputati per ciascheduna scuola d'Orazione fra tutto il corpo

corpo dei contribuenti. Quest' elezione per ogni scuola si farà frà quelli individui, che la frequentano, ed a quest' effetto si metteranno i nomi di ciascheduno di essi individui in un' urna alla sorte, ed i sei che si estraranno verranno ballottati ad uno ad uno, onde i due, che avranno ottenuta la maggiorità di voti abbiano a restare eletti in Deputati della rispettiva scuola da essi frequentata.

b) L'economia di esse scuole sarà del tutto disgiunta dall' economia generale della Comunità. Ogn' una avrà negl' individui che la frequentano i proprj suoi fratelli, ed i due Deputati soddisferanno alle spese di uffiziatura, a quelle dei cantori, dei serventi, d' illuminazione, ed altro, cogl' incassi delle offerte dei Fratelli della scuola, e di qualunque altro provento, presentando d' anno in anno i conti della loro Amministrazione ai nuovi Deputati, e nel caso, ben lontano, che vi fosse qualche sbilancio, si daranno i Deputati il merito di renderlo pareggiato mediante offerte volontarie degl' individui che frequentano la scuola, nella quale si verificasse esso sbilancio; che se poi sopravanzasse qualche somma, sarà disposta nell' acquisto di qualche sagro Arredo per uso di essa scuola.

c) Essi Deputati avranno la Direzione interna, e quindi un posto contrassegnato frà i fratelli tutti della scuola. Ad essi Deputati viene raccomandata la disciplina, e la riverenza al culto, ed ogni altro rapporto di Polizia.

d) Uno dei Capi della Comunità a suo piacere presiederà

in

in esse scuole, come presiederà il sig. Rabbino Maggiore per ogni oggetto di religioso riguardo. Nel resto si atterranno essi Deputati alle discipline già istituite per esse scuole, con la riserva.

e) Che i libri di preghiere degli Ebrei in Trieste debbano essere stampati in due lingue, di modo che una pagina contenga l'orazione in lingua ebraica, e l'altra l'esatta traduzione di tale orazione in lingua italiana.

Le orazioni però possono in virtù di Sovrano permesso recitarsi in lingua ebraica.

CAP. XIII.

Dell'elezione di due Deputati agli Studj religiosi

Due Deputati agli studj religiosi si eleggeranno da biennio in biennio fra tutto il corpo dei contribuenti. Per questa elezione, dopo messi in un'urna i nomi tutti degl' individui intervenuti a quella Sessione, se n'estraranno otto di essi a sorte, ad ognuno dei quali spetterà di nominare un' individuo da lui creduto a proposito per un tal uffizio. Si ballotteranno poi questi nominati individui, ed i due che otterranno la maggiorità di voti, resteranno eletti in Deputati agli studj religiosi.

CAP. XIV.

Delle incumbenze del Rabbino Maggiore, e dei suoi attributi.

a) Oltre agl'incarichi imposti dalle Sovrane Leggi riguardo ai nati, ai morti, ai matrimonj, e divorzj, ed oltre tutti gl' incarichi conferitigli dalla nostra Comunità sino ad ora riguardo alle scuole d'orazione, ed a quelle degli studj religiosi, come risulta dall' esistente Convenzione, viene ad esso sig. Rabbino Maggiore confidato il voto consultivo nella scelta dei pubblici uffizianti in esse scuole d'orazione, e degl' istruttori pubblici degli studj religiosi, il qual voto sarà egli a dare in iscritto ad ogni richiesta dei Capi, o della Ristretta Consulta, indicando le ragioni per l'ammissione, od esclusione dei soggetti, che volessero impiegarsi nei sopra indicati uffizj.

b) Si presterà esso sig. Rabbino Maggiore riguardo le tasse della Comunità a quanto fu già previsto nel Capitolo delle tassazioni.

c) Finalmente sarà a tenere coll' esperimentata sua esattezza un Protocollo di tutto ciò, che riguarderà gli oggetti del suo uffizio.

CAP. XV.

Delle scuole d' Istruzione.

Cessando il regolamento per le scuole pie normali degli

Ebrei in Trieste dell'anno 1797, l'istruzione scolastica della gioventù israelitica dovrà essere regolata a norma del Codice scolastico, e dei seguenti principj sovranamente approvati.

1.° La Comunità oltre la Capo scuola già esistente per i ragazzi, dovrà erigere e dotare una scuola pubblica per le ragazze al più presto, che sarà possibile.

2.° Dovranno entrambe essere organizzate dietro le prescrizioni del Codice scolastico, e dovranno essere sufficientemente spaziose onde contenere tutte le creature qualificate all'istruzione.

3.° Tutte le altre private scuole israelitiche dovranno cessare, e tutte le creature qualificate all'istruzione, dovranno essere mandate nelle due scuole pubbliche, cioè, quelle dei maschi, e quelle delle femmine, allorchè sarà eretta la scuola pubblica.

4.° Sarà bensì permesso ai più distinti di fare istruire le loro creature qualificate all'istruzione in propria casa da maestri esaminati, ed approvati; ma dovranno essere d'altronde mandate queste creature ogni semestre alla scuola pubblica all'esame.

5.° Sarà pure in libertà dei ragazzi israeliti il frequentare la scuola primaria Normale Cattolica, ma obbligati per altro non vi dovranno essere.

6.° L'istruzione propria religiosa israelitica sarà rimessa esclusivamente all'apposito maestro di religione, ma si dovrà invigilare, ed energicamente insistere, perchè, rapporto alla coltura morale, venga nelle pubbliche scuole insegnato come conviensi, il prescritto libro d'istruzione religiosa-morale *Bne-Zion* perchè la gioventù venga in esso

per

per conseguenza diligentemente istruita; e su di esso pubblicamente esaminata.

CAP. XVI.

Dell' Ospedale.

L' Ospedale proprio della Comunità Israelitica eretto in Trieste, è un pio Istituto, decoroso per i fondatori; nessun membro chiamato alle altre spese della Comunità può, nè osa dispensarsi dal contribuire alla regolare conservazione di questo benefico stabilimento.

La Comunità si rende perciò impegnata di ricevere amorevolmente in questo Istituto tutti i poveri bisognosi della sua religione; e di mantenere continuamente questo Stabilimento a spese della Comunità secondo il bisogno nel più perfetto ordine, e dietro i regolamenti di polizia medica. Le somme necessarie per cuoprire le spese occorrenti verranno ripartite sopra i membri della Comunità, incassate, e conteggiate coll' accuratezza medesima dietro le stesse direttive come tutti gli altri indispensabili pesi della cassa Comunale israelitica.

CAP. XVII.

Fraternita della Misericordia.

Resta permesso alla Comunità per lo scopo dell'esercizio di azioni benefiche a favore del prossimo di conservare la Con-

Fraternita della Misericordia, i di cui Socj soccorrono amorevolmente, i poveri viventi, ed esercitano gli ultimi uffizj in nome della Comunità verso i poveri Defunti. Questi Socj stanno per altro sotto la direzione dei Capi della Comunità ed hanno da conteggiare alla Comunità tutti gl' importi da loro assegnati presso la cassa comunale Israelitica.

CAP. XVIII.

Della Coazione al pagamento delle Tasse.

Lo scopo delle tasse essendo quello di soddisfare alle spese di Culto, a quelle dell' educazione religiosa morale, e politica della gioventù; e finalmente dovendosi con esse tasse sollevare la povertà non capace di procurarsi da se stesso il proprio sostenimento, deve ogni contribuente aver fermamente nell' animo quanto sia necessario il non frapporre alcun ritardo all' esatto pagamento della propria tassa. Se poi contro ogni aspettativa si trovasse qualche individuo impuntuale dovranno i Capi impetrare dall' Imp. Reg. Magistrato politico economico la legale politica esecuzione per ripetere la non ancora incassata somma, onde scansare quegli sconcerti, che nascerebbero pel ritardato corso di oggetti, che tanto mirano al bene della Comunità.

CAP. XIX.

Disposizioni Generali.

a) Per tutto il corso di questo Regolamento si risolverà so-

sopra ogni materia col mezzo delle ballottazioni nè potranno darsi i voti in iscritto.

b) Sarà permesso in ciascheduna Sessione di accettare le procure del padre in testa del figlio maggiorenne, e quella del fratello in testa di altro fratello indiviso.

c) In caso di parità di voti si ripeteranno le ballottazioni in seduta permanente sinchè sia tolta essa parità.

CAP. XX.

Della Superiore Approvazione, e durata del presente Regolamento.

Seguita l' approvazione dell' Eccelso Imp. Reg. Governo riceve il presente Regolamento il suo pieno vigore legalmente obbligante tutti gl' Israeliti di Trieste dal giorno, che l' Imp. Reg. Magistrato polit. econ. ne avrà fatta la consegna ai Capi della Comunità, e durerà per sei anni consecutivi, se un Ordinanza superiore non esigesse nel frattempo un qualche cambiamento. Sarà del resto in arbitrio dei Capi della Comunità coll' intelligenza del Corpo generale dei Contribuenti di considerare, dopo scaduto il periodo di sei anni, se debba essere ricercata all' Eccelso I. R. Governo nell' ultimo semestre una prolungazione, oppure una nuova approvazione di cambiamenti da indicarsi precisamente.

TRIESTE *li* 15 *Settembre* 1821.

N. 18449.

Il presente Regolamento interno ad uso della Comunità degli Israeliti in Trieste viene approvato nell' intiero suo contenuto dall' Imp. Reg. Governo.

TRIESTE, 15 *Settembre* 1821.

Di Sua Ces. Reg. Ap. Maestà

Consigliere intimo attuale, Cavaliere dell' Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo e Presidente

BARONE DE SPIEGELFELD

F. C. RADICHEVICH
Consigliere di Governo.

AGGIUNTA

Al nuovo Regolamento interno della Comunità Israelitica di Trieste attivato li 30 Settembre 1821.

Mediante Decreto di questo Inclito I. R. Magistrato pubbl. politico, ed ecconomico di data 2. corrente N. 5402. comunicato venne agli attuali Capi della Comunità Israelitica, innesivamente a venerato Decreto governativo d. d. 27. Agosto a. c. N. 18355. in conformità di Decreto dell'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica d. d. 12 Agosto 1822 N. $\frac{6141}{1201}$, qualmente SUA SACRA IMPERIALE REGIA APOST. MAESTA' in data 3 dello stesso mese, si è degnata di approvare tanto la decisione di quest'Ecc. I. R. Governo, sul proposito di questo Regolamento, quanto il contegno di essi Capi attuali, e rimesso venne ogni singolo di questa Comunità alla fedele osservanza del medesimo, venendo in tale guisa ad'aver conseguito la Sovrana sanzionè, per essere state compite tutte le formalità usitate negli antecedenti Regolamenti, come dalle firme, e copia del protocollo della Generale Consulta de' Contribuenti che viene qui unito.

TRIESTE 4 Settembre 1822.

I Capi della Comunità Israelitica,

DAVID SEGRÈ — VITAL VIVANTE — GIUSEPPE PADOVANI.

I Membri dell' Uffizio dellegato alla compilazione del Regolamento

ARON VIVANTE, Presidente,

RAPHAEL SALEM.	NEDANEL LEVI.
ANSELMO FINZI.	VITAL VIVANTE.
ARON ISACH PARENTE.	ISACH LUZZATTO.
ISACH RODRIGUES DA COSTA.	DAVID D'ANCONA.
LEON KOHEN.	IACOB VITA MINERBI.
MATTIO COEN.	MARCO PARENTE.

ABRAM ELIEZER LEVI, Rabbino,

fui consultato sul presente Regolamento a tenore della lettera delli Signori Capi d. d. 3 Luglio 1821.

PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE.

TRIESTE il dì 15 Luglio 1821.

Convocato il Corpo generale de' Contribuenti fu letto ad alta voce il presente Regolamento, che messo poi a ballotazione venne approvato con voti 91. affermativi, e 1. negativo.

I Capi della Comunità Israelitica

RAPHAEL SALEM — ARON ISACH PARENTE — DAVID SEGRE
Consultore f. f. di Capo

Per lo Spettabile Corpo Generale de' Contribuenti
A. V. GALLIGO
Cancelliere della Comunità Israelitica.

INDICE.

CAP. I. *Formazione della nuova Generale Consulta.*

„ II. *Formazione della nuova Ristretta Consulta.*

„ III. *Della durata delle due Consulte, e delle surrogazioni.*

„ IV. *Elezione de' Tassatori.*

„ V. *Attributi della Generale Consulta.*

„ VI. *Attributi della Ristretta Consulta.*

„ VII. *Degli Anziani Supplenti, della loro elezione, e dei loro Attributi.*

„ VIII. *Elezione dei Capi.*

„ IX. *Delle Incumbenze, e degli Attributi dei Capi.*

„ X. *Dell' elezione dei Consultori, e delle loro incumbenze.*

„ XI. *Dell' elezione del Cassiere e delle sue incumbenze.*

„ XII. *Dell' elezione di due Deputati per le Scuole di Orazione, dell' amministrazione economica di esse, delle Incumbenze e degli attributi di essi Deputati.*

„ XIII. *Dell' elezione di due Deputati agli Studj religiosi.*

„ XIV. *Delle incumbenze del Rabbino Maggiore, e dei suoi Attributi.*

„ XV. *Delle Scuole d' Istruzione.*

„ XVI. *Dell' Ospedale.*

„ XVII. *Fraternita della Misericordia.*

„ XVIII. *Della coazione al pagamento delle Tasse.*

„ XIX. *Disposizioni Generali.*

„ XX. *Della Superior approvazione, e durata del presente Regolamento.*